

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDI, PORTA, LA MARCA, GIANNI FARINA,
GARAVINI, TACCONI**

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione dell'imposta municipale propria relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e concessa in comodato d'uso a parenti

Presentata il 1° febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame intende estendere ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) in materia di imposta municipale propria (IMU), in caso di concessione in comodato d'uso a parenti in linea retta dell'immobile posseduto in Italia.

È noto che la legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o

a genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.

Esclusi da tale beneficio sono i cittadini italiani residenti all'estero che concedono in comodato d'uso l'immobile posseduto in Italia ai loro parenti. Come è noto la maggioranza dei cittadini italiani residenti all'estero deve attualmente pagare l'IMU, il tributo per i servizi indivisibile (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) sull'immobile posseduto in Italia, contribuendo in tal modo

alle maggiori entrate e al consolidamento dei conti pubblici.

La presente proposta di legge si prefigge di rispondere alle particolari specificità e condizioni dei cittadini italiani residenti all'estero proprietari di immobili situanti nel territorio dello Stato e di evitare trattamenti penalizzanti.

I nostri connazionali all'estero sono, infatti, penalizzati nel momento in cui concedono l'utilizzo del loro immobile ai parenti, pur contribuendo in tal modo a scongiurare il rischio che le proprietà di famiglia siano disperse o, peggio, gravemente deteriorate. Per tali ragioni, la proposta di legge prevede che, qualora l'abitazione a titolo gratuito dell'alloggio sia messa a disposizione dei propri parenti (fino al secondo grado in linea retta e collaterale e cioè, oltre dei genitori e dei

figli, anche dei nonni e dei fratelli) si estenda il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU anche ai proprietari italiani residenti all'estero, ovviamente a condizione che siano corrisposte tutte le tasse (TASI, TARI, eccetera) comunali previste. Si prevede, dunque, che tale beneficio si applichi anche alle unità immobiliari — con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia abitazioni signorili, ville e castelli — possedute da cittadini italiani iscritti all'AIRE da almeno tre anni, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, a condizione che siano utilizzate come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. Dopo la lettera *Oa*) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserita la seguente:

« *Oa-bis*) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) da almeno tre anni; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

